



Comunità Montana di Valle Camonica

DETERMINAZIONE

PARCO ADAMELLO

NUMERO GENERALE	133
DATA	17/03/2023

OGGETTO :

SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL SERVIZIO PARCO ADAMELLO E TUTELA AMBIENTALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS 267/2000. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120/2020 MODIFICATO DALL'ART. 51 COMMA 1 LETT. A SUB. 2.1. DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N.108 DEL 2021 - SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE AD € 139.000,00. - CIG: Z603A1D3A5

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PARCO ADAMELLO E TUTELA AMBIENTALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione assembleare n. 34 in data 19.12.2022, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2023/2025;
- con deliberazione assembleare n. 35 in data 19.12.2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2023/2025;
- con Decreto del Presidente n. 1/2023 in data 09.01.2023 prot. 111, sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2023;
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 in data 09.01.2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);
- con Convenzione in data 30.04.2012 la cui scadenza è stata prorogata al 30.04.2032 con deliberazione dell'Assemblea n. 33 del 27.12.2021, è stata approvata la Gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;

PREMESSO inoltre che la Comunità Montana di Valle Camonica intende migliorare ed implementare la comunicazione e l'informazione al pubblico relativamente ai programmi, alle iniziative ed alle attività legate al Parco dell'Adamello ed alle altre attività in essere presso il Servizio Parco Adamello e tutela ambientale;

ATTESO che si rende necessario ricorrere ad un soggetto esterno in ragione dell'impossibilità oggettiva di avvalersi delle risorse umane interne, stante l'elevato carico di lavoro già gravante sulle stesse, nonché la necessità di soggetti specializzati, dotati della necessaria professionalità e competenza;

RITENUTO pertanto di provvedere all'acquisizione del suddetto servizio esterno a supporto dell'Ente mediante affidamento a soggetto specializzato, dotato della necessaria professionalità e competenza;

VISTO che l'importo stimato della prestazione complessiva dell'incarico, che si svolgerà nell'arco temporale complessivo di 24 mesi dall'affidamento, ammontante ad € 24.000,00, oltre IVA, è inferiore ai 139.000 euro e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento dell'incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a sub. 2.1. della legge di conversione n. 108 del 2021, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

RICHIAMATO l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita Determinazione a contrattare;

VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017, il quale prevede che "...Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto

tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti...";

CONSIDERATO che:

1. con l'appalto e il conseguente contratto si intende provvedere all'acquisizione di un servizio specialistico di "Supporto all'informazione e comunicazione delle attività del Servizio Parco Adamello e Tutela Ambientale";
2. il contratto avrà per oggetto l'esecuzione del servizio di cui al punto 1, sarà stipulato nella forma della lettera commerciale con scambio di corrispondenza e conterrà le seguenti clausole essenziali:
 - il termine per l'esecuzione (durata complessiva 12 mesi prorogabile per altri 12 mesi) è definito all'interno della lettera commerciale sostitutiva del contratto e nel capitolato prestazione allegato alla stessa;
 - il pagamento sarà eseguito a servizio eseguito previ i necessari controlli dei competenti Uffici dell'Ente;
 - per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica dei rapporti tra le parti, si fa riferimento al capitolato prestazione sottoscritto dalle parti, alla corrispondenza fra le parti, al presente atto e alle norme di legge e di regolamenti in materia;
3. la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 2 lett a) della Legge di conversione n. 120/2020 modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a sub. 2.1. della legge di conversione n. 108 del 2021, essendo tale modalità la più idonea al perseguimento dell'interesse dell'Ente;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;
- il parere della Corte dei Conti in Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia del 02 luglio 2013 n. 312 sancisce che la piattaforma SINTEL di Regione Lombardia è una vera e propria forma equipollente di e-

procurement che permette l'approvvigionamento di beni e servizi mediante procedure telematiche previste dalla legge rispetto al MEPA (Mercato Elettronico della PA);

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto;

CONSIDERATO che il servizio in oggetto è reperibile sull'Agenzia Regionale Acquisti (Sintel), come da verifica effettuata sul sito www.ariaspa.it ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO altresì che:

- è stata eseguita preliminarmente un'informale indagine di mercato per appalti di servizi simili presso altri Servizi dell'Ente e che successivamente è stata effettuata una richiesta di preventivo mediante piattaforma telematica Sintel - rif. procedura n° 165793569 – in data 24/02/2023 prot. 2106 sulla base di specifica bozza di capitolato prestazionale;
- in data 03/03/2023, a seguito di trattativa e come si evince dal Report n. 165793569 prot. 2332 del 03/03/2023 agli atti, ha formulato la propria offerta Maura Seriola con studio in Castro (BG), con trasmissione di una offerta relativa ai servizi richiesti, depositata agli atti (rif. prot. CMVC n° 2332 in data 03/03/2023) per un importo pari a € 24.000,00, non soggetto a IVA per regime forfettario;

VISTO il capitolato prestazionale allegato alla lettera di invito a presentare offerta e sottoscritto dalle parti, recante i patti, le condizioni e le modalità connesse allo svolgimento delle prestazioni;

ACCERTATA la congruità del prezzo in rapporto alle condizioni medie di mercato ed alla natura del servizio richiesto;

RITENUTO possibile affidare l'appalto del servizio sopra specificato all'operatore economico Maura Seriola con sede in via Garibaldi, 22 a Castro (BG) P.IVA 04449810169 in quanto trattasi di operatore economico che, per competenza ed esperienza dimostrata, presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione del servizio, il quale si è dimostrato disponibile ad eseguire l'appalto alle condizioni ritenute congrue dal RUP;

CONSTATATO il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 83 della medesima norma sopra richiamata;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC prot. INPS 34986648 in data 06.03.2023;

DATO ATTO che il Codice Identificativo di Gara (CIG) da comunicare al soggetto interessato è il seguente Z603A1D3A5 e che:

- l'affidataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto;
- il mancato assolvimento di tali obblighi comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del comma 9 bis del citato art. 3;

VISTI

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

CONSIDERATO:

- che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione

DETERMINA

1. di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett a) della Legge di conversione n. 120/2020 modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a sub. 2.1. della legge di conversione n.108 del 2021,

all'affidamento diretto tramite piattaforma SINTEL, dell'incarico per "Supporto all'informazione e comunicazione delle attività del Servizio Parco Adamello e Tutela Ambientale" all'operatrice economica Maura Serioli, con sede in Via Garibaldi, 22 a Castro (BG) P.IVA 04449810169, per un corrispettivo totale netto di € 24.000,00, alle condizioni come esplicitate nella Lettera di invito a presentare offerta e nel capitolato prestazionale sottoscritto dalle parti depositato agli atti ed allegato alla procedura Sintel, il cui Report (id 165793569) è registrato al prot. 2332 del 03/03/2023;

2. di impegnare la somma di € 24.000,00, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, le spese in argomento come da prospetto che segue:

Missione	09	Programma	05	Titolo	1	Macroaggregato	03	UEB	0905103
Creditore				Maura Serioli					
Codice fiscale				SRLMRA82M42E704B					
Oggetto/Causale				"Supporto all'informazione e comunicazione delle attività del Servizio Parco Adamello e Tutela Ambientale dell'Ente"					
Importo				€ 24.000,00					

3. di imputare la spesa di € 24.000,00 in relazione all'esigibilità dell'obbligazione (scadenza giuridica), come segue:

Esercizio	Piano dei conti finanziario	Capitolo/articolo	Importo
2023	1.03.02.19.007	1226/6	€ 12.000,00
2024		Interventi nel settore dell'ambiente ed ecologia -lavori	€ 12.000,00

4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, saranno assolti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
5. di dare atto che la presente aggiudicazione è definitiva ed efficace in quanto trattasi di ordine tramite piattaforma SINTEL di Regione Lombardia, forma equipollente di e-procurement che permette l'approvvigionamento di beni e servizi mediante procedura telematica prevista dalla Legge;
6. di autorizzare i pagamenti a favore dell'operatrice economica incaricata con le modalità previste nel capitolato prestazionale e previo i necessari controlli e riscontri da parte dei competenti Servizi dell'Ente;
7. di specificare che, avverso il presente provvedimento, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parco Adamello
Guido Pietro Calvi / InfoCert S.p.A.